



Votazione popolare dell'8 giugno 1997

Spiegazioni del Consiglio federale

- 1** Iniziativa
"Negozianti
d'adesione all'UE:
decida il popolo!"
- 2** Iniziativa
"per un divieto di
esportazione di
materiale bellico"
- 3** Soppressione della
regalia
delle polveri

Di che cosa si tratta?

1

**Primo oggetto
Iniziativa concernente
i negoziati
d'adesione all'UE**

2

**Secondo oggetto
Iniziativa contro
l'esportazione
di materiale bellico**

3

**Terzo oggetto
Suppressione della
regalia delle polveri**

■ L'iniziativa popolare "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!" chiede che eventuali negoziati in vista dell'adesione della Svizzera all'Unione europea (UE) siano avviati soltanto con l'approvazione di popolo e Cantoni. Consiglio federale e Parlamento respingono una simile soluzione. Ben più logica è la prassi seguita finora: popolo e Cantoni hanno l'ultima parola e votano sui risultati concreti scaturiti dai negoziati.

Spiegazioni 4-9
Testo in votazione 6

■ L'iniziativa popolare "per un divieto di esportazione di materiale bellico" vuole vietare completamente l'esportazione di materiale bellico. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché provocherebbe enormi danni dal profilo economico e della politica della difesa. La riveduta legge sul materiale bellico prevede già efficaci procedure di controllo.

Spiegazioni 10-19
Testo in votazione 12

■ Il monopolio della Confederazione nella fabbricazione e nella vendita di polvere da fuoco dev'essere abolito poiché non ha più alcuna importanza economica o militare.

Spiegazioni 20-21
Testo in votazione 22

Primo oggetto: Iniziativa popolare "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!"

1

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!"?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 174 voti contro 10 e dal Consiglio degli Stati con 37 voti contro 0.

■ La politica estera è compito del Consiglio federale

Le regole democratiche in politica estera sono chiare: nell'interesse della Svizzera il Consiglio federale può avviare e condurre negoziati con l'estero. In un secondo tempo, sottopone per approvazione al Parlamento i risultati. Popolo e Cantoni hanno però l'ultima parola quando si tratta di aderire a organizzazioni come l'Unione europea (UE). Questa ripartizione delle competenze si è sempre dimostrata valida e va pertanto mantenuta.

■ Che cosa vuole l'iniziativa?

Nel 1994 i Democratici svizzeri e la Lega dei Ticinesi hanno lanciato l'iniziativa popolare "Negoziati d'adesione all'UE: decida il popolo!" che ha raccolto 101'337 firme. Essi intendono modificare lo sperimentato sistema attuale chiedendo che popolo e Cantoni si esprimano sull'adesione all'UE prima ancora che il Consiglio federale decida di intavolare negoziati. L'8 giugno non si tratta dunque affatto di pronunciarsi pro o contro un'adesione all'UE.

■ Il popolo deve poter decidere con cognizione di causa

L'esercizio della democrazia presuppone che gli elettori possano decidere dopo aver preso conoscenza di tutti i fatti e in base ad argomentazioni razionali. Se l'iniziativa sarà accettata, tutto questo non sarà più possibile: popolo e Cantoni dovrebbero pronunciarsi in merito alle relazioni tra Svizzera e UE ancor prima di sapere con precisione come si configureranno.

■ Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Consiglio federale e Parlamento respingono senza mezzi termini l'iniziativa in quanto inutile e senza senso. Al popolo svizzero spetta già oggi l'ultima parola in merito a un'eventuale adesione all'UE. Il solo fatto di avviare i negoziati non anticipa in nessun modo questa decisione.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!"

del 21 giugno 1996



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!"¹⁾, depositata il 21 gennaio 1994²⁾; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1995³⁾, decreta:

Art. 1

1 L'iniziativa popolare "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!" è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
2 L'iniziativa ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 24

1 Tutti i negoziati concernenti un'adesione della Svizzera all'Unione europea (UE), avviati prima della votazione di popolo e Cantoni sull'iniziativa popolare federale "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!", vengono troncati.
2 Nuovi negoziati possono essere iniziati solo con il consenso di popolo e Cantoni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1) Il testo dell'iniziativa parlava di "CE". In seguito la CE ha mutato il proprio nome in UE. Con decisioni del 20 marzo e 5 giugno 1996 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno pertanto sostituito "CE" con "UE".

2) FF 1992 III 1188

3) FF 1995 IV 768

” Argomenti del comitato d’iniziativa

Il comitato d’iniziativa fa valere i seguenti argomenti:

"I Democratici svizzeri e la Lega dei Ticinesi, sostenuti da parlamentari di diversi partiti, hanno lanciato l’iniziativa popolare 'Negozianti d’adesione all’UE: decida il popolo!'. Popolo e Cantoni, e non il Consiglio federale, devono decidere sull’apertura dei negoziati.

■ 1. Qual è lo scopo perseguito dal Consiglio federale?

L’articolo 2 della Costituzione federale recita: 'La Lega ha per iscopo: di sostenere l’indipendenza della patria contro lo straniero...'. Dal momento che questo articolo conserva ancora oggi tutta la sua validità, tutte le autorità a livello federale e cantonale sono tenute a rispettare questo principio.

■ 2. Quali sono gli obblighi costituzionali del Consiglio federale?

L’articolo 102 della Costituzione federale stabilisce che il Consiglio federale deve esercitare le sue attribuzioni e incombenze '... entro i limiti della presente Costituzione...'. L’affermazione della nostra indipendenza (scopo prioritario della Confederazione) richiede particolare attenzione da parte del Consiglio federale anche nelle sue attività di politica estera. L’articolo 102 numero 9 va persino oltre obbligando il Consiglio federale a vegliare per il mantenimento dell’indipendenza e della neutralità della Confederazione.

■ 3. Giuramento e promessa solenne: impegno o farsa?

Ogni membro del Parlamento e del Consiglio federale giura o promette pubblicamente e solennemente '...di proteggere l’indipendenza della Patria, la libertà e i diritti del Popolo e dei Cittadini...'.
■ 4. Obiettivi di politica estera del Consiglio federale e della maggioranza del Parlamento e scopo sancito nella Costituzione

A più riprese il Consiglio federale ha dichiarato che il suo obiettivo di politica d’integrazione è l’adesione della Svizzera all’Unione europea (UE). Nel 1992 ha presentato a Bruxelles una domanda per avviare negoziati in tal senso. Per il nostro Paese, un’adesione della Svizzera all’UE - indipendentemente dall’andamento di eventuali negoziati - significa la perdita dell’indipendenza e la rinuncia al principio della neutralità. Con l’avvio di negoziati, il cui obiettivo è la rinuncia all’indipendenza che la Confederazione dovrebbe invece tutelare, il Consiglio federale non violerebbe soltanto la Costituzione, ma verrebbe meno anche alla promessa solenne fatta al momento della sua elezione.

■ 5. Per questi motivi, occorre dire Sì all’iniziativa 'Negozianti d’adesione all’UE: decida il popolo!'

Con il vostro Sì attribuirete al popolo e ai Cantoni la grossa responsabilità di decidere sull’apertura di negoziati d’adesione all’UE."

Parere del Consiglio federale

1

L'attuale ripartizione delle competenze si è finora dimostrata efficace. Il Consiglio federale conduce i negoziati, e sul loro esito decidono Parlamento, popolo e Cantoni. Sarebbe quindi illogico e contrario allo spirito della nostra Costituzione se il popolo dovesse esprimersi già sull'avvio dei negoziati. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in particolare per i seguenti motivi:

■ Al popolo spetta sempre l'ultima parola

Il titolo dell'iniziativa, "Negoziati d'adesione all'UE: decida il popolo!", suscita la falsa impressione che la legislazione attuale non permette di votare sull'adesione all'UE. Invece, conformemente alla Costituzione vigente, un'eventuale adesione all'UE dev'essere necessariamente sottoposta a popolo e Cantoni. In presenza di decisioni di politica estera così importanti, popolo e Cantoni hanno sempre l'ultima parola (referendum obbligatorio).

■ Votare due volte è superfluo

L'iniziativa è superflua. Se dovesse essere accettata, darebbe infatti luogo addirittura a due votazioni popolari: una prima e una dopo i negoziati. D'altro canto, l'esercizio del diritto di voto presuppone, secondo il più elementare buon senso, che si sappia con precisione su che cosa si vota. Secondo l'iniziativa, popolo e Cantoni dovrebbero pronunciarsi su un oggetto la cui portata, prima dell'avvio dei negoziati, non sarebbe ancora del tutto nota.

■ Finora non vi è stato alcun negoziato d'adesione

La richiesta supplementare dell'iniziativa di interrompere tutti i "negoziati avviati" in vista di un'adesione all'UE è priva di oggetto. È vero che nel 1992 il Consiglio federale ha presentato una domanda d'adesione. Tuttavia, dopo il rifiuto dello

Spazio economico europeo (SEE) da parte del popolo e dei Cantoni, questa domanda è stata "congelata". Per questa ragione, non hanno mai avuto luogo negoziati d'adesione all'UE. I negoziati attualmente in corso con l'UE non hanno nulla a che vedere con l'adesione; mirano unicamente alla conclusione di trattati bilaterali in settori ben determinati.

■ **L'iniziativa è un ostacolo per la politica estera**

Proprio in un momento come questo, un governo deve poter reagire rapidamente in politica estera. L'accettazione dell'iniziativa avrebbe l'effetto opposto; la posizione del Consiglio federale nei negoziati ne sarebbe indebolita sotto ogni punto di vista. Un Sì di popolo e Cantoni all'avvio di negoziati d'adesione potrebbe infatti essere interpretato dall'UE come la disponibilità della Svizzera ad accettare tutte le condizioni.

■ **Affermazione priva di fondamento**

L'affermazione del comitato d'iniziativa secondo cui, dando inizio a negoziati d'adesione all'UE, il Consiglio federale violerebbe la Costituzione e verrebbe meno alla promessa solenne fatta al momento della sua elezione non ha alcun fondamento. È invece vero il contrario. Proprio per realizzare gli obiettivi fissati nella Costituzione, persino i negoziati d'adesione con l'UE potrebbero diventare necessari.

■ **Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!".**

Secondo oggetto: Iniziativa popolare "per un divieto di esportazione di materiale bellico"

2

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare l'iniziativa popolare "per un divieto di esportazione di materiale bellico"?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 111 voti contro 60 e dal Consiglio degli Stati con 32 voti contro 3.

■ Un tema spinoso

L'esportazione di materiale bellico è un tema spinoso. Per questo motivo, quando si tratta di materiale bellico non si possono applicare gli stessi criteri validi per le altre merci esportate. La Svizzera deve disciplinare severamente questo ambito, vale a dire prevedere un obbligo di autorizzazione per impedire gli abusi. Questa soluzione rispecchia, da molti anni, la prassi svizzera.

■ Che cosa vuole l'iniziativa?

L'iniziativa "per un divieto di esportazione di materiale bellico", presentata nel 1992 dal Partito socialista svizzero e sostenuta da 108'762 firme valide, esige il divieto totale di esportazione di materiale bellico. Sarebbe quindi anche proibito esportare beni a duplice impiego, militare e civile, se previsti per scopi militari. Inoltre, essa chiede che la Svizzera si adoperi maggiormente per arginare il commercio internazionale di materiale bellico.

■ Svantaggi per l'economia e la difesa nazionale

L'accettazione dell'iniziativa avrebbe pesanti conseguenze per la nostra economia d'esportazione. Il settore più duramente colpito sarebbe l'industria d'armamento, che dipende fortemente dall'esportazione. Ma anche altri importanti rami dell'industria civile d'esportazione ne risentirebbero. Numerosi posti di lavoro sarebbero messi in pericolo e la nostra difesa nazionale, che necessita dei prodotti e del know-how di questa industria, dipenderebbe ancor più fortemente dall'estero.

■ Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sono coscienti della problematica legata all'esportazione di materiale bellico; ritengono tuttavia che questa iniziativa sia troppo radicale. Anch'essi sono contrari al libero commercio in questo settore. Occorre tuttavia seguire una ragionevole via di mezzo: le esportazioni di materiale d'armamento devono essere autorizzate nell'interesse della nostra economia e della difesa nazionale, ma devono anche essere sottoposte a severi controlli. È proprio quanto sarà reso possibile dalla nuova legge sul materiale bellico e dalla legge sul controllo dei beni a duplice impiego, recentemente approvate dal Parlamento.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare "per un divieto di esportazione di materiale bellico"

del 4 ottobre 1996



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare del 24 settembre 1992 "per un divieto di esportazione di materiale bellico"¹⁾; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1995²⁾, decreta:

Art. 1

1 L'iniziativa popolare "per un divieto di esportazione di materiale bellico" è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 40^{bis}

1 La Confederazione promuove e sostiene sforzi internazionali volti ad arginare il commercio di materiale bellico e a ridurre gli armamenti a favore dello sviluppo sociale.

2 L'esportazione, il transito e la fornitura mediata di materiale bellico e servizi che servono esclusivamente a scopi di tecnica bellica, nonché le operazioni finanziarie necessarie a tal fine sono vietati. La fabbricazione di materiale bellico è soggetta ad autorizzazione.

3 L'esportazione, il transito e la fornitura mediata di beni e servizi che possono essere utilizzati a scopi sia militari sia civili, nonché le operazioni finanziarie necessarie a tal fine sono vietati quando l'acquirente intende utilizzare tali beni o servizi a scopi di tecnica bellica.

4 Sono vietate anche tutte le operazioni tendenti ad eludere il divieto, in particolare:

- a le operazioni negoziate tramite sedi all'estero o in cooperazione con ditte estere;
- b la fornitura, diretta o mediata, di impianti di produzione, licenze e dati tecnici indispensabili per lo sviluppo o la fabbricazione di materiale bellico e mezzi di distruzione di massa.

5 Una commissione federale indipendente dall'amministrazione è incaricata dell'esecuzione. Essa è autorizzata in particolare a:

- a intervenire qualora vi sia il sospetto di una violazione dei capoversi 3 o 4;
- b valutare l'impatto sulla pace degli sviluppi tecnologici;
- c procedere a ispezioni e a verifiche.

6 La legislazione federale disciplina i particolari. Essa può sottoporre operazioni definite ai capoversi 3 e 4 all'obbligo d'autorizzazione o di dichiarazione. Commina pene per le infrazioni ai capoversi da 2 a 4.

Art. 41 cpv. 2, 3 e 4

Abrogati

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹⁾ FF 1993 I 76

²⁾ FF 1995 II 864



Il comitato d'iniziativa fa valere i seguenti argomenti:

"L'iniziativa popolare per un divieto di esportazione di materiale bellico persegue tre obiettivi:

■ **In primo luogo**, persegue un obiettivo di politica estera chiedendo alla Confederazione di sostenere gli sforzi internazionali intesi a limitare il commercio di materiale bellico e gli armamenti, in favore di uno sviluppo sociale. Come noto, le forniture di materiale bellico contribuiscono sempre a destabilizzare le regioni a cui sono destinate e favoriscono la militarizzazione dei conflitti. Le forniture di materiale bellico diminuiscono quindi le possibilità che un conflitto si risolva politicamente e senza violenza e provocano una corsa agli armamenti in queste regioni. Il prezzo che l'umanità paga quotidianamente per il commercio di materiale bellico è sproporzionato rispetto alla sua presunta utilità.

■ **In secondo luogo**, l'iniziativa vuole vietare per principio l'esportazione di materiale bellico, poiché l'esperienza insegna che le misure di embargo giungono sempre troppo tardi. Soltanto un divieto generale garantisce che la politica economica esterna sia subordinata agli obiettivi che il Consiglio federale ha formulato nel suo rapporto del 1993 sulla politica estera:

- tutela e promovimento della sicurezza e della pace,
- promovimento dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,
- promovimento del benessere,
- eliminazione delle ingiustizie sociali,
- protezione delle basi vitali naturali.

■ **In terzo luogo**, l'iniziativa popolare vuole consentire l'esportazione di beni a duplice impiego soltanto se il loro scopo civile è garantito dall'utente finale.

■ Il controprogetto indiretto, approvato dal Parlamento, non rappresenta una soluzione ai problemi di politica interna ed estera che esistono da decenni nell'ambito del controllo degli armamenti: al contrario. Per questo motivo, soltanto un divieto generale delle forniture di materiale bellico può offrire una sufficiente credibilità etica e politica."

Parere del Consiglio federale

Anche Consiglio federale e Parlamento vogliono sottoporre l'esportazione di materiale bellico a severi controlli. Tuttavia, ritengono l'iniziativa troppo radicale; essa danneggerebbe la nostra economia e la difesa nazionale. La revisione della legge, messa a punto dal Consiglio federale e dal Parlamento, prevede per contro una soluzione differenziata e flessibile. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in particolare per i seguenti motivi:

2

■ I limiti esistono già

L'esportazione di materiale bellico deve tener conto sia di imperativi di ordine etico sia di interessi di politica estera, economica e di sicurezza. Dato che può essere impiegato in conflitti armati, il materiale bellico non rientra nella categoria delle esportazioni abituali. Occorrono pertanto chiari limiti, che esistono già dal 1972, anno in cui era stata varata una legge sul materiale bellico allora considerata esemplare. Questa legge è stata adeguata dal Parlamento nel 1996 alla luce delle mutate circostanze.

■ La nuova legge permette controlli efficaci

Se l'iniziativa sarà rifiutata, la nuova legge sul materiale bellico entrerà in vigore presumibilmente all'inizio del 1998. Essa prevede un regime di controllo molto severo: le esportazioni saranno autorizzate soltanto se non pregiudicano la pace e la stabilità nel Paese destinatario e se quest'ultimo rispetta i diritti umani. Inoltre, la legge sancisce il divieto totale di armi di distruzione di massa e delle mine anti-uomo. Impedisce anche le operazioni volte a eludere il divieto poiché si applica anche al trasferimento di tecnologia e alle operazioni di mediazione a favore dell'estero.

■ **La nuova legge non si applica soltanto ai beni destinati esclusivamente a scopi militari**

A titolo complementare, nel 1996 il Parlamento ha elaborato la nuova legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Essa consente di controllare i beni che, pur non essendo materiale bellico vero e proprio, pongono strategicamente delicati problemi dal momento che possono essere impiegati per scopi sia civili sia militari. Si pensi in particolare agli aerei militari da addestramento, ai simulatori, ai componenti elettronici o alle sostanze chimiche. La loro esportazione non sarà autorizzata se contraria a accordi o misure di controllo internazionali.

■ **L'iniziativa è troppo radicale**

L'iniziativa è troppo radicale poiché intende vietare totalmente l'esportazione, il transito e la mediazione di materiale bellico. Nessun Paese neutrale ha adottato una soluzione tanto estrema. Consiglio federale e Parlamento prevedono limitazioni legali soprattutto laddove le esportazioni sono destinate a regioni in conflitto. Ogni Stato ha però il diritto di difendersi e di resistere alle aggressioni; ha quindi anche il diritto di procurarsi i mezzi necessari alla sua difesa.

■ **Inefficace a livello internazionale**

La nostra quota nelle esportazioni di armamenti a livello mondiale si situa in media soltanto tra lo 0,5 e l'1 per cento. Un divieto totale da parte svizzera non impedirebbe quindi in alcun modo il commercio internazionale di materiale bellico. Sarebbe anche assurdo vietare le forniture all'estero, sapendo che la Svizzera continua a importare questo tipo di materiale per il suo esercito. Inoltre, i Paesi a cui noi non potremo più fornire materiale bellico potranno soddisfare facilmente altrove il loro fabbisogno.

■ Conseguenze economiche

Sebbene sia piuttosto modesto nel confronto internazionale, il nostro volume di esportazioni di materiale bellico rappresenta un importante elemento per l'industria svizzera. L'accettazione dell'iniziativa metterebbe in pericolo parecchi posti di lavoro. La competitività dell'economia svizzera d'esportazione verrebbe fortemente pregiudicata, poiché l'iniziativa non riguarda soltanto il materiale bellico vero e proprio, ma anche beni destinati a scopi molteplici. Si colpirebbero soprattutto le imprese attive in settori chiave dell'economia d'esportazione, quali l'industria metalmeccanica e quella dell'elettricità. Infine, sarebbe pressoché impossibile attuare tutte le misure di controllo richieste dall'iniziativa, che causerebbero peraltro un elevato onere amministrativo.

■ Effetti negativi per la difesa nazionale

Un Sì all'iniziativa avrebbe ripercussioni negative per la difesa nazionale. La capacità difensiva di un piccolo Paese come il nostro dipende anche dalla possibilità di avere una propria industria d'armamento e di scambiare prodotti d'armamento con i fabbricanti esteri. La Svizzera ha bisogno di mantenere il suo potenziale industriale indigeno con le sue conoscenze tecniche, i suoi servizi e i suoi prodotti. Se vogliamo che questo potenziale si conservi, la Svizzera deve poter anche esportare i suoi prodotti, perché il solo mercato svizzero è troppo piccolo. Con un divieto d'esportazione, essa dipenderebbe sempre più dalle aziende d'armamento estere.

Un divieto totale avrebbe effetti negativi anche dal profilo della politica estera. La Svizzera non potrebbe rilasciare alcuna autorizzazione per il transito di materiale bellico nell'ambito di azioni internazionali di pace. In tal modo, si proibirebbe il transito in Svizzera di materiale destinato alle truppe della comunità internazionale (ad es. nell'ex Jugoslavia). La Svizzera si isolerebbe quindi in materia di politica di sicurezza e renderebbe più difficili le operazioni di pace.

■ **Il comitato d'iniziativa sfonda porte aperte**

Secondo l'iniziativa, la Confederazione dovrebbe impegnarsi a livello internazionale per arginare il commercio di materiale bellico e gli armamenti. In realtà, essa sfonda porte aperte. Da anni, il Consiglio federale persegue questo obiettivo in svariati modi e lo farà anche in futuro. Sinora la Svizzera ha ratificato tutti gli accordi multilaterali nell'ambito del controllo degli armamenti. Nei limiti delle sue possibilità, essa sostiene le misure intese a rafforzare la fiducia e la sicurezza e si impegna negli organismi internazionali per un controllo delle esportazioni.

■ **Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare "per un divieto di esportazione di materiale bellico".**

Confronto Le richieste dell'iniziativa

■ La Svizzera deve **impegnarsi a livello internazionale** per limitare il commercio di materiale bellico e gli armamenti a favore dello sviluppo sociale.

■ L'esportazione, il transito e la mediazione di merci e servizi per scopi militari devono essere **completamente vietati**.

Dovranno essere vietate anche le **operazioni di finanziamento** necessarie in simili casi.

■ Il divieto deve riguardare anche beni e servizi **a duplice impiego**, militare e civile, che l'acquirente intende utilizzare per scopi militari, come pure le necessarie **operazioni di finanziamento**.

■ Anche determinate **operazioni di elusione del divieto** dovranno essere proibite. Simili elusioni avvengono per il tramite di filiali estere o mediante la fornitura di tecnologia e mezzi per la produzione di materiale bellico.

2

La politica perseguita dalla Svizzera con la nuova legge sul materiale bellico e con quella sul controllo dei beni a duplice impiego

■ La Svizzera ha ratificato **tutti gli accordi internazionali multilaterali** attualmente in vigore nell'ambito del controllo degli armamenti.

■ La nuova legge sul materiale bellico prevede **divieti** per le **armi di distruzione di massa** e per le **mine anti-uomo**.

■ La legge sul materiale bellico prevede un **controllo severo** dell'esportazione, del transito e della mediazione di materiale bellico.

■ L'autorizzazione sarà rilasciata soltanto se la **pace** e la **stabilità** nel Paese destinatario non sono pregiudicate.

■ Nella procedura d'autorizzazione si esaminerà in particolare anche il **rispetto dei diritti umani** nel Paese destinatario.

■ La Svizzera partecipa a **tutte le misure di controllo internazionale** di beni utilizzabili a scopi civili e militari.

■ La **nuova legge sul controllo dei beni a duplice impiego** garantisce che queste misure internazionali siano attuate.

■ La riveduta legge sul materiale bellico riguarda anche il trasferimento di tecnologia e le operazioni di mediazione con l'estero. In tal modo, vi è la **possibilità d'intervenire contro determinate operazioni di elusione del divieto**.

Terzo oggetto: Soppressione della regalìa delle polveri

3

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 13 dicembre 1996 concernente la soppressione della regalìa delle polveri?

Il decreto è stato approvato dal Consiglio nazionale con 182 voti contro 0 e dal Consiglio degli Stati con 43 voti contro 0.

Parere del Consiglio federale

21

■ La regalia delle polveri non serve più a nulla

La fabbricazione e la vendita di polvere da fuoco spettano esclusivamente alla Confederazione. È quanto sancisce la nostra Costituzione dal 1848. La cosiddetta regalia delle polveri della Confederazione si prefiggeva di approvvigionare l'esercito con polvere da fuoco di qualità elevata e omogenea. Allo stesso tempo, la Confederazione si procurava in tal modo una fonte d'entrate. Tuttavia, questi due obiettivi principali della regalia non bastano più a giustificarne la continuazione. La Confederazione si procura le munizioni per l'esercito presso le sue aziende d'armamento e le entrate dalla regalia delle polveri, pari a circa 500'000-900'000 franchi all'anno, hanno perso d'importanza per le finanze federali.

■ Eliminare le barriere commerciali

Le barriere commerciali erette dallo Stato devono oggi essere eliminate possibilmente in tutti i settori, e quindi anche nell'ambito della regalia delle polveri. Sebbene questo provvedimento abbia più che altro carattere simbolico, è corretto procedere in questo modo. Dato che la regalia delle polveri è sancita nella Costituzione, popolo e Cantoni devono votare in merito alla sua soppressione.

■ Mantenere i controlli

Attualmente la Confederazione controlla, in virtù della regalia delle polveri, la qualità degli oggetti pirotecnici, ad esempio i fuochi d'artificio. Questi controlli intesi a proteggere i consumatori sono tuttora utili e saranno disciplinati in futuro nella legge sugli esplosivi. Secondo questa legge si può rinunciare a un ulteriore controllo in Svizzera se la sicurezza può essere garantita in altro modo. Questo ragionamento calza perfettamente ad esempio per gli airbag degli autoveicoli, che sono sottoposti a controlli già dal fabbricante stesso.

■ Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento sono favorevoli alla soppressione della regalia delle polveri. Il Parlamento ne ha approvato l'abolizione all'unanimità.

Testo in votazione

Decreto federale concernente la soppressione della regalìa delle polveri

del 13 dicembre 1996



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1996¹⁾, decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1

Abrogato*

II

1 Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Il capoverso da abrogare recita: "La fabbricazione e la vendita della polvere da guerra spettano esclusivamente alla Confederazione".

3

1) FF 1996 II 922

PP
Impostazione

Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del Comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue l'8 giugno 1997:

- **No** all'iniziativa popolare "Negozianti d'adesione all'UE: decida il popolo!"
- **No** all'iniziativa popolare "per un divieto di esportazione di materiale bellico"
- **Sì** alla soppressione della regalia delle polveri